



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 24**

**CODICE ENTE 10869**

**del 28.06.2021**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore 20:30 Solita sala delle Adunanze..

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1) GRASSI      | GIANNI         |
| 2) CHIMINAZZO  | PATRIZIA       |
| 3) CHIMINAZZO  | LUCIANO        |
| 4) ZEN         | MARCO          |
| 5) COMUNIAN    | CHIARA         |
| 6) PANCERA     | GIUSEPPE       |
| 7) SOMENZI     | GIOVANNI       |
| 8) OMETTO      | LUIGINA SIMONA |
| 9) CANTONI     | MARISA         |
| 10) ARIOTTI    | ALBERTO        |
| 11) GHIDETTI   | CRISTINA       |
| 12) BROCCAIOLI | BARBARA        |
| 13) TEMPORIN   | CLAUDIO        |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Presenti: 10      Assenti: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Reggente Dott.ssa Graziella SCIBILIA, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Gianni GRASSI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

---

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola al vice sindaco Chiminazzo Luciano il quale espone i cambiamenti dell'applicazione tariffaria della TARI per l'anno 2021, imposti dalle nuove normative, in coerenza con i costi del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Spiega che per le utenze domestiche, la parte fissa della tassa si abbassa e aumenta la parte variabile in base ai componenti della famiglia. Le utenze domestiche agricole vengono equiparate alle altre utenze domestiche. Illustra le varie tariffe relative alle utenze non domestiche come risultano dal nuovo calcolo tariffario, nonché le riduzioni tariffarie che l'Amministrazione intende concedere per l'anno 2021 al fine di sostenere le attività economiche maggiormente colpite dalla pandemia.

Il Responsabile del servizio tributi dott. Emiliano Bonatti spiega in modo sommario il procedimento di definizione delle tariffe, precisando che sono stati applicati dei coefficienti, come previsto dalla vigente normativa, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

Aperta la discussione, il consigliere Ariotti afferma che ci sono sproporzioni di tariffe rispetto alle attività, come ad esempio, le pescherie che pagano il doppio di un supermercato.

Il Sindaco riconosce che il conteggio è molto complesso e precisa che l'amministrazione ha cercato di calibrare le tariffe contenendo il più possibile quelle che davano aumenti maggiori a determinate attività. Ricorda che nel 2014 l'amministrazione ha fatto una scelta di distribuire la riduzione della tassa rifiuti sulle attività economiche e commerciali, che quindi avevano una tassazione molto bassa, nell'ottica di aiutare questo settore. Le nuove tariffe sono rimodulate in base alla nuova metodologia imposta da Arera, ma entro i margini consentiti, si è ritenuto di applicare le riduzioni possibili in quanto la volontà è sempre quella di aiutare le attività produttive, per aiutare conseguentemente i lavoratori. Chi gestisce un'attività produttiva o commerciale nel Comune di Rodigo, è comunque avvantaggiato anche con l'applicazione delle nuove tariffe.

Il vice sindaco Chiminazzo osserva che le direttive in materia di smaltimento dei rifiuti non sono complete e che servirebbe un decreto per disciplinare il conferimento delle varie tipologie di rifiuto in piazzola ecologica. Aggiunge che il Comune di Rodigo fino ad oggi ha è riuscito a sostenere i costi di smaltimento di tutti i materiali inerti e ingombranti conferiti in piazzola.

Chiusa la discussione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle norme concernenti la disciplina della I.U.C., limitatamente per le componenti IMU e TASI, fermo restando le norme riguardanti la TARI;

**PREMESSO** che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:
  - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
  - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
  - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;
- con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

**RICHIAMATO** l'art.54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale “le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;

**CONSIDERATO**, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art.1, comma 683 della L. n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che, con delibera n.303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n.443/2019/R/RIF, di “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”;

**CONSIDERATO** che l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2020;

**ATTESO** che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario indica l'applicazione, in riferimento al metodo di calcolo delle tariffe, di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le conseguenti modalità di attribuzione dei costi e che il Comune di Rodigo ha utilizzato, sino all'anno 2020, una diversa metodologia di calcolo delle tariffe;

**CONSIDERATO** che non risulta più procrastinabile, per quanto sopra esposto, l'allineamento da parte dell'Ente alle modalità di calcolo delle tariffe rispetto a quanto previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27/12/2013 n. 147 e dal D.P.R. n. 158/1999;

**DATO ATTO** che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

**VISTA** la Guida alla compilazione per la raccolta dati emanata da Arera in data 15 marzo, nella quale vengono stabilite ulteriori prescrizioni necessarie alla formulazione dei Piani finanziari;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 di questa stessa seduta, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), in applicazione della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs n. 116/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale che precede la presente n. 23 di questa stessa seduta, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA avente per oggetto la "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", il quale espone un costo complessivo di €. 418.882,00 di cui parte variabile pari a € 374.307,00 e parte fissa pari a € 44.575,0 e definisce il valore delle entrate tariffarie massime applicabili per l'anno 2021, nel rispetto del limite massimo di crescita, per un valore di €. 418.882,00;

**CONSIDERATO**, nell'ottica di un processo di allineamento delle procedure di attribuzione delle tariffe TARI al contesto socio economico dei territori circostanti, di ripartire il gettito tariffario per €.314.162,00 (75%) sulle utenze domestiche e per €. 104.720,00 (25%) sulle utenze non domestiche;

**CONSIDERATO** che, nel procedimento di definizione delle tariffe, sono stati adottati i coefficienti di produzione di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e, per calmierare l'impatto delle rimodulazioni tariffarie su alcune categorie di utenze non domestiche, ci si è avvalsi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 652 della Legge 27/12/2013 n. 147 che prevede che:

- "il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti"
- "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del citato regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento";

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

**VISTO** l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

**VISTI** gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2021 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche (Allegato "A");

**CONSIDERATO CHE:**

a) tra i molteplici impatti sul tessuto socio economico provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione;

b) occorre pertanto adottare alcune azioni correttive per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di isolamento (lockdown) decretato al livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

c) che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario sulla TARI, anche in risposta a aspettative particolarmente avvertite dalla comunità amministrata in ragione della difficile congiuntura economica causata dal perdurare della pandemia da COVID-19.

**RICHIAMATO** l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede:

*"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."*

**CONSIDERATO** che ad oggi il fondo di cui al citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 non risulta ancora ripartito e che allo stato attuale è disponibile unicamente la stima effettuata da ANCI IFEL, pubblicata sul proprio sito in data 28 maggio 2021, in base alla quale verrebbero presuntivamente assegnati al Comune di Rodigo Euro **37.102,00** per le finalità di cui alla menzionata disposizione;

**VISTO** il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2021 ed in particolare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 nella quale risultano presenti fondi derivanti da contributi COVID dello scorso esercizio, non utilizzati entro il 31/12/2020;

**VISTO** il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2021, e le successive variazioni approvate nel corso del corrente esercizio;

**CONSIDERATO** che si intende sostenere le attività economiche andando a riconoscere misure agevolative a favore delle categorie di utenza maggiormente colpite dalla pandemia e che hanno subito lo scorso anno e nel corrente esercizio restrizioni e limitazioni alla propria attività;

**VALUTATO** che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, l'Amministrazione intende concedere per l'anno 2021, le riduzioni tariffarie come esposto nell'allegato "B" alla presente deliberazione, riservandosi la possibilità di ulteriori interventi di agevolazione, qualora ne ricorrano le condizioni;

**VALUTATO** che il costo della riduzione è stimato in €. 37.047,00, della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, come da tabella allegata alla presente deliberazione (Allegato "B"), e sarà finanziato in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

**PRESO ATTO** che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

**VISTO** il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di servizio competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

**CON VOTI** favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Ariotti, Ghidetti, Temporin), espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, risultanti nel prospetto allegato (Allegato "A"), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019;
- 3) **DI FISSARE** al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 4) **DI STABILIRE**, per l'anno 2021, specifiche riduzioni della TARI alle utenze non domestiche con la precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario TARI, nelle misure indicate nel prospetto allegato (Allegato "B"), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, attesa l'urgenza di applicare la tariffazione sui rifiuti, con separata votazione: favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Ariotti, Ghidetti, Temporin), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione C.C. n. 24 del 28/06/2021 ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 28.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*F.to Dott. Emiliano BONATTI*

---

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 28.06.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to Rag. Elena FURLANI*





# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to Dott. Gianni Grassi

**IL SEGRETARIO REGGENTE**

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno 13/07/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**F.to IL SEGRETARIO REGGENTE**

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

---

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data 23/07/2021**

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell' art.134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO REGGENTE**

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

**IL SEGRETARIO REGGENTE**

Dott.ssa Graziella Scibilia

---

**ALLEGATO A)**

**Alla Delibera di C.C.  
n. 24 del 28/06/2021**

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

<b>TARIFFE UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>PARTE FISSA</b>	<b>PARTE VARIABILE</b>
1 componente	€. 0,41832	€. 24,76752
2 componenti	€. 0,49153	€. 66,04672
3 componenti	€. 0,54905	€. 82,55840
4 componenti	€. 0,59611	€. 99,07008
5 componenti	€. 0,64317	€. 119,70968
6 o più componenti	€. 0,67977	€. 140,34928

## TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

	CATEGORIA	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€. 0,04796	€. 0,40284
2	Cinematografi e teatri	€. 0,03582	€. 0,30622
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€. 0,07140	€. 0,59780
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€. 0,10472	€. 0,87962
5	Stabilimenti balneari	€. 0,04558	€. 0,38076
6	Esposizioni, autosaloni	€. 0,08092	€. 0,68564
7	Alberghi con ristorante	€. 0,19516	€. 1,64090
8	Alberghi senza ristorante	€. 0,17493	€. 1,49328
9	Case di cura e riposo	€. 0,31237	€. 2,60226
10	Ospedale	€. 0,12757	€. 1,07689
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€. 0,18088	€. 1,51890
12	Banche ed istituti di eredito	€. 0,13685	€. 1,19560
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€. 0,11829	€. 0,99845
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€. 0,13292	€. 1,11471
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€. 0,09877	€. 0,83082
16	Banchi di mercato beni durevoli	€. 0,21182	€. 1,77876
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€. 0,10651	€. 0,89853
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€. 0,11008	€. 0,92964
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€. 0,11067	€. 0,93330
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€. 0,07735	€. 0,65026
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€. 0,09758	€. 0,81801
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€. 0,33427	€. 2,80917
23	Mense, birrerie, amburgherie	€. 0,29595	€. 2,49197
24	Bar, caffè, pasticceria	€. 0,24942	€. 2,09254
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€. 0,24121	€. 2,02654
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€. 0,18457	€. 1,54794
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€. 0,43649	€. 3,66366
28	Ipermercati di generi misti	€. 0,18707	€. 1,57575
29	Banchi di mercato genere alimentari	€. 0,82348	€. 6,92716
30	Discoteche, night-club	€. 0,22729	€. 1,91296

**Allegato "B"**

**Alla Delibera di C.C.  
n. 24 del 28/06/2021**

**Tabella riduzioni Tari anno 2021 utenze non domestiche**

	CATEGORIA	% RID. PARTE FISSA	% RID. PARTE VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	0
2	Cinematografi e teatri	0	0
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0	0
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	100	100
5	Stabilimenti balneari	0	0
6	Esposizioni, autosaloni	100	100
7	Alberghi con ristorante	100	100
8	Alberghi senza ristorante	100	100
9	Case di cura e riposo	0	0
10	Ospedale	0	0
11	Uffici, agenzie, studi professionali	10	10
12	Banche ed istituti di eredito	0	0
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	100	100
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0	0
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	100	100
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	100	100
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0	0
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0	0
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0	0
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0	0
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	100	100
23	Mense, birrerie, amburgherie	100	100
24	Bar, caffè, pasticceria	100	100
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0	0
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	100	100
28	Ipermercati di generi misti	0	0
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0
30	Discoteche, night-club	0	0